


Ufficio 3° di lelli

NORMATIVA

*Assumere le date
per le elezioni*



Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio IX

Circolare ministeriale n. 72
Prot. n. 7554

Roma, 4 agosto 2005

Destinatari

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2005/06.

Si confermano anche per l'anno scolastico 2005/06 le istruzioni diramate con la circolare ministeriale n. 70 del 21.9.2004 in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.


Il CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

Destinatari:

- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
- Loro Sedi
- Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi
- Loro Sedi
- e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di TRENTO
- Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di BOLZANO
- All'Intendente Scolastico delle Scuole in Lingua Tedesca BOLZANO
- All'Intendente Scolastico delle Scuole delle Località Ladine BOLZANO
- Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta AOSTA
- All'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sicilia PALERMO

Indietro





Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio IX

Circolare ministeriale n. 70
Prot. n. 13406

Roma, 21 settembre 2004

Destinatari

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2004/2005

Le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si svolgeranno anche per l'anno scolastico 2004/2005 secondo le procedure stabilite dall'O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Si confermano, al riguardo, le istruzioni diramate con la circolare ministeriale n. 192 del 3.8.2000, già richiamate dalle circolari ministeriali relative agli anni successivi.

La data delle votazioni dei consigli di circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico, nonché le eventuali elezioni suppletive degli stessi, continuerà ad essere fissata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno non lavorativo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30.

Il CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

Destinatari:

Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali
Loro Sedi

Ai Dirigenti
dei Centri Servizi Amministrativi
Loro Sedi

e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia Autonoma
di BOLZANO

All'Intendente Scolastico
delle Scuole in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico
delle Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi
per la Valle d'Aosta
AOSTA

All'Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Autonoma Sicilia
PALERMO

Indietro



Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi
Divisione X

Circolare Ministeriale n. 192
Prot. n. 3835

Roma, 3 agosto 2000

Ai Provveditori agli Studi
Loro Sedi

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Sperimentali
della LIGURIA, LOMBARDIA, SICILIA e TOSCANA
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei
rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno
scolastico 2000/01

Come è noto, anche all'inizio dell'anno scolastico 2000/01 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della scuola di cui alla parte I, Titolo I, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.

Si ricorda che la materia è tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998.

Nel richiamare le norme contenute nelle ordinanze sopra citate, si forniscono di seguito ulteriori istruzioni.

Consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle scuole secondarie di II grado - dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91.

Negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale l'elezione del consiglio d'istituto, la componente studentesca rinnova - contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza nel consiglio d'istituto.

Si raccomanda agli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché convochino entro il suddetto termine le assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla procedura elettorale

Consigli di circolo e d'istituto.

I dirigenti scolastici indicano le elezioni del consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla normale scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del medesimo nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in presenza di impossibilità di surrogare i membri cessati per esaurimento delle rispettive liste.

Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto.

Si richiamano le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del 17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano

dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento.

Istituti comprensivi.

La nomina del commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000.

Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4).

Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.

Consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.

Gli uffici competenti, pertanto potranno indire eventuali elezioni suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi, secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15.7.1991, nn. 216 e 217. Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di circolo-istituto.

E' appena il caso di ricordare che per le scuole e gli istituti ubicati nell'ambito territoriale del distretto e della provincia interessati dalle elezioni suppletive, anche la procedura per l'elezione del consiglio di circolo-istituto deve essere attivata (come prescritto dal 6° comma dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/91) non oltre il sessantesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, anziché il quarantacinquesimo giorno.

Data delle votazioni.

Gli uffici competenti sono delegati a fissare autonomamente la data delle votazioni degli organi di durata triennale, che dovranno comunque svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 12 e lunedì 13 novembre 2000.

Consulte provinciali degli studenti.

In occasione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, da svolgersi - come sopra specificato - entro il 31 ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria di II° grado eleggono, con la medesima procedura semplificata, di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91, due rappresentanti per ciascun istituto nella consulta provinciale prevista dall'art. 5 del D.P.R. 9.4.1999 n. 156.

La procedura semplificata si applicherà anche negli istituti in cui si svolgono le elezioni del consiglio d'istituto per tutte le componenti, in modo da consentire il rispetto del termine fissato dal comma 1 del citato art. 5.

Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella consulta provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali. Le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2000.

IL MINISTRO
f.to De Mauro